

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

5.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1946

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

	Pag
Schema di provvedimento legislativo: Modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (N. 142) (Discussione).	35
ARTOM, <i>Relatore</i> - SALIVETTO - PRESIDENTE - TOGNI - GIANNITELLI - PESTELLINI - LODI - LARICCHIUTA - MAZZOTTI - BARBARESCHI, <i>Ministro per il lavoro e la previdenza sociale</i> - CAU, <i>Direttore generale per la previdenza</i> - DELLA TORRE - MARCHIORO	

La seduta comincia alle 10.20.

(Intervengono il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, Barbareschi, ed il direttore generale per la previdenza dott. Cau).

PRESIDENTE avverte che sono autorizzati dalla Presidenza della Consulta ad intervenire alla seduta i componenti della Commissione Agricoltura e Alimentazione.

DELLA TORRE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente che è approvato

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (N. 142).

ARTOM, *Relatore*, ricorda alla Commissione l'urgenza di uscire dallo stato transitorio in seguito al quale l'Istituto della previdenza sociale è retto in gestione commissariale, e la conseguente necessità di far rientrare l'Istituto stesso nelle condizioni normali. Manca infatti al commissario quella autorità e quella pienezza di poteri che non può avere se non un organo regolare, e questo mentre una crisi profonda travaglia tutti gli Istituti previdenziali soprattutto per la situazione monetaria. Quindi due esigenze provvedimenti radicali e ricostituzione degli organi regolari dell'Istituto

Nel dare all'Istituto la nuova struttura che si adeguasse anche alla nuova situazione del Paese, è parso opportuno al Governo introdurre delle riforme, in parte ritornando ai principi fondamentali che avevano ispirato la legge costitutiva dell'Istituto del 1919, in parte attuando delle innovazioni.

Osserva che il provvedimento di legge ha dato luogo a notevoli discussioni, anche posteriormente alla sua presentazione, ed al Relatore sono pervenute da varie parti molte

richieste di modifiche, proposte e controproposte dal Ministero stesso, dalla Confederazione dell'industria e soprattutto dal personale dell'Istituto. Ritiene opportuno quindi esaminare particolarmente le modifiche strutturali apportate.

Il Ministero non ha creduto di tornare puramente e semplicemente alla legge istitutiva del 1919, ed ha affrontato il problema sotto due punti di vista, modificando da un lato la costituzione del Consiglio, creando dall'altro una più rigorosa distinzione tra organi deliberativi e organi esecutivi. Da questo concetto fondamentale sono derivate conseguenze che riguardano la figura del presidente, la figura del direttore generale e la struttura dei cosiddetti Comitati esecutivi concernenti le singole gestioni.

Il Consiglio era stato costituito dalla vecchia legge col solito criterio corporativo che considerava; cioè, la pariteticità dei datori di lavoro e dei lavoratori, aggiungendovi — come di consueto — il rappresentante della Confederazione professionisti e artisti e quello del partito fascista. Vi erano inoltre sette rappresentanti dei vari Ministeri, il Direttore generale era divenuto membro del Consiglio e si era conservata la rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto degli infortuni sul lavoro nelle persone dei rispettivi Presidenti.

A questo parlamentino di 30 persone è parso al Ministero opportuno sostituire un Consiglio più ristretto di 24 persone, in cui, eliminati i rappresentanti degli organismi fascisti, si riduce anche il numero dei rappresentanti dei vari Ministeri.

In secondo luogo il Ministero è tornato al concetto, già consacrato dalla legge del 1919, relativo alla prevalenza della rappresentanza dei lavoratori rispetto a quella dei datori di lavoro, punto questo che suscita notevoli discussioni. In base a tale concetto negli Istituti di previdenza sociale il Consiglio di amministrazione non ha il potere di stabilire i contributi, cui provvede la legge, ma solo di distribuire la massa dei contributi nel modo più consono all'interesse dei lavoratori. Di qui la prevalenza dell'interesse degli utenti in confronto di quello dei contribuenti, tenuto conto anche del fatto che gli utenti sono anch'essi contribuenti in quanto tutti i contributi sono divisi a metà fra lavoratori ed assuntori. A questo concetto, si oppone l'altro, che se è vero che non spetta al Consiglio di amministrazione dell'Istituto provvedere a determinare la misura dei contributi, è pur vero che questa misura è fissata

in base alle esigenze dell'Istituto e non in base ai contributi riscossi; e quindi dall'ammontare delle spese deriva l'ammontare dei contributi.

Si obietta d'altra parte che accanto all'interesse puramente economico dei datori di lavoro di veder speso bene il proprio denaro o contenute le spese evitando ogni spreco, v'è anche l'interesse morale di vedere i propri lavoratori assistiti nelle forme più efficaci. E da questo punto di vista si osserva che un conflitto d'interessi tra le due categorie non esiste. Da qui il contrasto a proposito della riforma che nella discussione potrà essere illustrato e svolto.

Il Consiglio di amministrazione, quale viene proposto nel progetto, risulta composto di 12 rappresentanti dei lavoratori così distribuiti: cinque dell'industria, tre dell'agricoltura, due del commercio, due del credito e delle assicurazioni. Gli industriali hanno tre rappresentanti, due li hanno gli agricoltori, uno i commercianti e uno le imprese di credito e di assicurazione. Quindi sette contro dodici. Accanto a questi vi sono i rappresentanti del Governo, cioè il rappresentante del Ministero del lavoro e il rappresentante del Ministero del tesoro, che sono i due Ministeri più direttamente interessati. Vi è poi l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed ancora i due rappresentanti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto contro gli infortuni sul lavoro.

Ritiene che, per una svista, sia stata omissa la rappresentanza dell'Istituto assistenza malattie, e che il suo Presidente debba essere incluso nel Consiglio di amministrazione, data l'importanza della funzione svolta dall'Istituto stesso.

Vive lamentele sono state mosse dal Ministero della marina per essere stato escluso dal Consiglio, mentre l'Istituto di previdenza sociale amministra anche una Cassa di previdenza marinara, che ha sempre conservato una certa sua figura autonoma. Contro la pretesa del Ministero della marina si obietta peraltro che le gestioni dell'Istituto di previdenza sono vastissime, esse comprendono, ad esempio, anche la gestione della previdenza dei ferrottramvieri, e se si cominciassero ad ammettere un rappresentante del Ministero della marina, bisognerebbe ammetterne anche uno dei lavori pubblici e così di seguito.

Pur ritenendo in un certo senso giustificata la richiesta del Ministero della marina, non crede sia il caso di comprendere un suo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Si riserva — se mai —

di proporre un emendamento per chiedere che la Cassa di previdenza marinara rivesta nell'ambito dell'Istituto una sua figura autonoma ed abbia un suo rappresentante.

Rileva che dal Consiglio di amministrazione è stato escluso il direttore generale il quale partecipa ai lavori del Consiglio stesso soltanto con voto consultivo. Contro questa decisione, a suo avviso fondata in quanto conseguenza di quella impostazione di principio fondamentale che porta alla distinzione esatta tra organi deliberativi ed organi esecutivi, insorge il personale il quale vede una propria tutela nel maggiore contatto con l'organo deliberativo attraverso la persona del suo capo diretto. Su questo punto non crede di poter vedere una giustificazione alla richiesta del personale.

Altra protesta viene elevata dal personale stesso, in quanto esso avanza la pretesa di avere almeno un proprio rappresentante diretto in seno al Consiglio di amministrazione dell'ente. Qui ci si trova di fronte ad un problema di carattere generale che ha una notevole importanza. Non crede sia il caso di fare in questa sede una discussione su questa rivendicazione della classe lavoratrice, a cui non può non guardare senza vivissima simpatia. Ritiene però sia necessario tener presente che l'introduzione di un rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione sarebbe una forma platonica di realizzazione del principio del concorso del personale nella amministrazione dell'ente, mentre d'altra parte potrebbe portare a qualche inconveniente sia perché da una parte il rappresentante del personale verrebbe ad avere una posizione superiore a quella del suo direttore generale il quale non ha che un voto consultivo, sia perché d'altra parte renderebbe più difficili, in determinati casi, le deliberazioni e le discussioni.

Vi è poi, soprattutto, la considerazione che l'accoglimento del principio nel caso particolare costituirebbe un precedente nei confronti di tutti gli altri enti e quindi investirebbe un problema che non può essere affrontato se non da un punto di vista generale. Non crede pertanto di fare una proposta specifica di emendamento, ma proporrebbe piuttosto che la Commissione esprima un voto affinché il Ministro prenda in esame tutto il complesso problema della rappresentanza dei lavoratori nelle amministrazioni degli enti per quei provvedimenti di carattere generale che possano domani eventualmente portare ad integrare anche il provvedimento oggi in discussione.

Accenna poi ad un'altra questione di grande importanza, che investe notevoli problemi e provoca una vivacissima agitazione nel personale, e che si riferisce alla modifica dei poteri del Consiglio di amministrazione, nel senso che viene diminuita la pienezza di autonomia del Consiglio per quel che riguarda i rapporti tra l'Istituto ed i suoi dipendenti. La modifica, introdotta all'articolo 20, che disciplina la posizione del direttore generale, stabilisce che i regolamenti del personale siano sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro. Questo, effettivamente, significa l'abolizione di una autonomia di cui l'Istituto godeva dal 1919 e che neanche il Governo fascista aveva modificato con la legge del 1935. Da parte del Governo si rileva che la norma che si vuole introdurre è la stessa che già vige, sia nell'Istituto malattie, sia nell'Istituto infortuni sul lavoro.

La questione non ha un carattere puramente astratto e teorico, ma soprattutto pratico, in quanto la condizione degli impiegati della previdenza sociale, come del resto quella degli altri Istituti similari, è indubbiamente migliore di quella dei corrispondenti impiegati dello Stato, sì che i dipendenti dell'Istituto temono che ove il Ministero del tesoro avesse voce nella determinazione della loro retribuzione, porrebbe ostacoli precisi ed assoluti al miglioramento delle loro retribuzioni. A questo proposito ricorda che il personale della previdenza sociale non è, come quello dello Stato, un personale che goda di uno stato giuridico, che abbia cioè la certezza dell'impiego; si tratta invece di impiegati assunti a tempo determinato con contratti quinquennali rinnovabili, e perciò esiste sempre il pericolo di un riesame della situazione dei singoli impiegati allo scadere del quinquennio.

Un terzo problema, su cui ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione, si riferisce alla presidenza dell'Istituto. La legge del 1919 non dava particolari attribuzioni al presidente che veniva posto alla testa del Consiglio di amministrazione senza avere però una ingerenza diretta nella vita dell'Istituto. Era il periodo in cui si chiamavano a capo dell'Istituto vecchi parlamentari che avessero una certa competenza in materia e che potessero servire di collegamento tra Governo e Istituto. La legge del 1935, invece, operò una trasformazione nel senso di far divenire il presidente il capo reale dell'Istituto dandogli poteri di rappresentanza

nei confronti dei terzi, poteri di vigilanza per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed anche poteri per impartire direttive generali. La legge attuale crea un sistema intermedio: non ritorna al sistema del 1919 del presidente di rappresentanza, distrugge il sistema Biagi di accentramento del potere nelle mani del presidente, ma lascia al presidente i poteri di rappresentanza nei confronti di terzi nonché quelli di vigilanza ed aumenta contemporaneamente i poteri del direttore generale che diventa così il capo esclusivo del personale senza dover sottostare alle direttive del presidente. A rafforzare meglio questa concezione il direttore generale viene nominato direttamente dal Governo senza che sia sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'ente. Ad una dittatura si sostituisce una diarchia, cosa questa che qualche volta può presentare qualche pericolo.

Crede che la Commissione possa giudicare se non sia il caso di attenuare in parte questo sistema introducendo il principio che il direttore generale può essere nominato su proposta del Consiglio di amministrazione in modo che si possa stabilire un certo contatto e non si abbiano due poteri l'uno contro l'altro.

Altre modifiche sono state introdotte per quanto riguarda la composizione dei Comitati tecnici in modo da assicurare ad essi un maggior concorso di elementi competenti.

Viene infine logicamente abrogato l'articolo 2 della legge 4 ottobre 1935 che si richiamava alla Carta del lavoro e ai principi corporativi.

SALIVETTO propone di passare senz'altro alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE ritiene opportuno che sul provvedimento si svolga anche un'ampia discussione generale.

TOGNI esprime l'avviso che la discussione generale sia più importante che non la discussione sui singoli articoli.

Osserva che il provvedimento in esame concerne gli organi direttivi di un istituto che è il più importante per l'attuazione della previdenza in senso lato. Convinto della necessità di giungere sollecitamente a stabilire organi normali in un Istituto di tanta importanza, è altresì d'avviso che si debba evitare di pregiudicare, con provvedimenti parziali, l'assetto definitivo di tutta la materia.

Ritiene di dover fare anzitutto un'osservazione di carattere pregiudiziale affermando l'inopportunità di approvare un provvedi-

mento definitivo che impegni per tre anni la sistemazione degli organi dell'Istituto, mentre l'applicazione del provvedimento dovrebbe essere limitata fino al momento in cui la riforma generale della previdenza consentirà di procedere su nuove basi alla costituzione degli organi definitivi.

Per quanto riguarda la varie questioni sollevate dal Relatore, si associa alla sua proposta circa l'inclusione nel Consiglio di amministrazione del presidente dell'Istituto per l'assicurazione malattie. Inoltre condivide in parte le osservazioni del Relatore per quanto riguarda la rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione. Se anche, in questa sede, non ritiene sia possibile proporre una modifica sostanziale, crede possa formularsi una raccomandazione al Ministro affinché, in sede di riforma definitiva, questo desiderio del personale sia tenuto presente.

È pure d'accordo sulla impossibilità di accettare la progettata forma di tutela del Ministro del tesoro su determinati atti relativi alla vita dell'Istituto: ciò sarebbe una diminuzione dell'autorità del Consiglio di amministrazione e d'altra parte creerebbe il pericolo di una seria crisi per quanto riguarda le condizioni del personale il quale non può essere parificato, per nessun effetto, a quello degli enti statali normali, in quanto ha condizioni di lavoro tutt'affatto diverse, così come sono diverse le responsabilità e le prestazioni. A questo proposito, prega il Ministro del lavoro di tenere presente l'opportunità di rivedere il regolamento interno del personale dell'Istituto il quale, sia sul piano economico che su quello morale, è trattato in modo inadeguato al lavoro che svolge.

Esaminando la costituzione degli organi rappresentativi degli Istituti di assicurazione sociale in genere, osserva che si è dimenticata l'esistenza, oltre alle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, della categoria dei dirigenti di azienda, che hanno una funzione importante che non è possibile ignorare. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe suggerire al Governo l'introduzione nei Consigli di amministrazione di detti Istituti di rappresentanti dei dirigenti di azienda, consentendo così una rappresentanza adeguata di tutte le forze che concorrono al processo produttivo.

GIANNITELLI ritiene che, pur avendo soppresso l'impostazione data all'Istituto di previdenza sociale dalla legge del 1935, e cioè l'incardinamento sulla Carta del lavoro

o sul sistema dottrinario del fascismo, tuttavia non ci si sia ancora liberali dal difetto di uno statalismo eccessivo in un terreno in cui si dovrebbe desiderare una vera autonomia non soltanto di gestione ma anche regolamentare.

Esprime il parere che oggi si debba cercare di far riprendere in pieno all'Istituto la possibilità di una gestione autonoma, stabilità, del resto, dall'articolo 1 del decreto del 1935 che l'attuale provvedimento non sopprime, dando inoltre un contenuto effettivo a questa possibilità di esercizio di una gestione autonoma. Questa non crede assicurata con la preminenza assoluta che nell'attuale schema di provvedimento viene data al presidente, il quale ha ancora larghissimi poteri, e per di più, non soltanto è formalmente al vertice della piramide, ma è organo per sé stante. Del presidente infatti si parla con larghezza di elementi agli articoli 8 e 9 e soltanto all'articolo 11 si viene a parlare del Consiglio di amministrazione, mentre invece il presidente non è che un membro del Consiglio di amministrazione.

Crede quindi di dover fare una prima proposta, che cioè la nomina del presidente sia di spettanza del Consiglio di amministrazione.

Quanto poi alla importante questione della composizione del Consiglio di amministrazione, si dichiara senz'altro favorevole al concetto dello spostamento delle proporzioni tra datori di lavoro e lavoratori, in quanto assicurati, con un ritorno alla legge del 1919.

Sottolinea anche la necessità che del Consiglio di amministrazione entrino a far parte anche degli esperti, non limitando la loro presenza soltanto ai Comitati di gestione speciali.

Fa presente inoltre la opportunità di riservare un posto agli assicurati facoltativi, che, agli effetti previdenziali, fanno capo allo stesso Istituto della previdenza sociale che ne amministra i fondi.

Venendo alla grave questione del personale, insiste perché ad esso sia dato senz'altro un posto o due nel Consiglio di amministrazione. Non è una buona ragione dire che si attende un futuro provvedimento di ordine generale per lasciare intanto insoluta la questione particolare. Ed egli si dichiara favorevole ad introdurre nel Consiglio di amministrazione una rappresentanza del personale con parità di diritti rispetto a tutti gli altri membri, attuando un concetto già accolto, se ben ricorda, in Istituti similari

come ad esempio l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Rilevando poi quanto il Relatore ed il Consultore Togni hanno già fatto presente, e cioè che la questione dell'autonomia dello Istituto verrebbe molto gravemente manomessa, se questo non potesse esercitare in pieno il proprio potere per quanto si riferisce all'amministrazione del personale, è d'avviso che ogni competenza di organi ministeriali debba essere esclusa nell'attuazione dei regolamenti del personale.

Per assicurare infine la completa autonomia dell'Istituto, è d'avviso che come il presidente non debba essere di nomina statale o governativa, così lo stesso direttore generale non debba essere di nomina esterna, ma a sua volta debba essere nominato dal Consiglio di amministrazione, ed essere presente nel Consiglio stesso anch'egli con voto deliberativo al pari di tutti gli altri componenti.

SALIVETTO nota che tra le varie rappresentanze che hanno un posto negli organi dell'Istituto, è stata trascurata quella dei reduci e dei partigiani. Ritiene opportuno che non solo negli organi provinciali, ma anche nell'organo principale sia data un'adeguata rappresentanza ai reduci. Per non aumentare però pleoricamente i rappresentanti delle categorie, pensa che tale rappresentanza potrebbe essere data anche fra gli stessi lavoratori o datori di lavoro. Basterebbe che qualcuno di questi rappresentanti fosse nominato d'accordo con l'Associazione dei reduci.

PESTELLINI sostiene la necessità di discutere la questione della proporzione delle categorie rappresentate nel Consiglio di amministrazione.

LODI osserva che anche in questo, come in altri provvedimenti, è stato ignorato l'artigianato, che è una forza in Italia, sebbene ancora non organizzata. Vorrebbe quindi che anche una sua rappresentanza fosse inclusa nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

LARICCHIUTA crede che gli argomenti particolari possano essere esaminati in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE in tema di discussione generale, ritiene opportuno far presente che in Italia settentrionale è sorta una vastissima organizzazione di pensionati, che oggi fruiscono dei benefici molto relativi di questa previdenza, cioè di quelli che hanno pensioni di invalidità o di vecchiaia della previdenza sociale. È fuor di dubbio che a queste persone bisogna attribuire la vera qualifica di utenti

del servizio, includendo perciò una loro rappresentanza nel Consiglio di amministrazione. Osserva in proposito che la legge italiana della previdenza sociale è partita dal concetto di capitalizzazione; ci troviamo, quindi, di fronte ad Istituti di previdenza che avendo proceduto a questa capitalizzazione non sono ora più in grado, data la svalutazione della moneta, di corrispondere sussidi reali. I pensionati hanno quindi ben diritto anche essi di far sentire i propri desiderata agli organi che amministrano capitali che essi versarono.

MAZZOTTI premesso che la Commissione si trova in un certo disagio nel discutere l'attuale provvedimento legislativo in quanto non sono stati ancora esattamente delimitati i termini precisi della riforma generale degli Istituti di assicurazione, osserva che, ad ogni modo, si dovrà cercare di tradurre in formule chiare i criteri direttivi che si ritiene di seguire nel raffigurare gli organi dirigenti dell'Istituto di previdenza sociale. Associandosi a quanto ha detto il Consultore Giannitelli, è d'avviso che, in questo campo, si debba mirare ad assicurare la maggiore possibile autonomia all'Istituto.

Tutto ciò che significhi intromissione, interferenza del Ministero del tesoro, nei criteri economici che dovranno essere scelti dal Consiglio di amministrazione, dovrà quindi essere *a priori* evitato, o quanto meno ridotto al minimo possibile, limitato cioè ad un elemento collaterale di semplice vigilanza.

Se questo non fosse, si verrebbe a vulnerare in pieno il concetto fondamentale che deve presiedere ad una trasformazione dell'Istituto di previdenza sociale.

Osserva inoltre che tutti i vari Istituti di previdenza sociale, assicurazione contro le malattie, ecc., non hanno quasi mai avuto una equa rappresentanza nei loro corpi direttivi della classe dei sanitari, i quali, pur essendo per definizione gli interpreti maggiori e migliori delle condizioni di particolare disagio in cui possono versare vecchi, donne, ammalati, conoscendo i bisogni delle moltitudini, come non li possono conoscere molte volte gli uomini politici e tanto meno gli economisti, non sono stati mai in grado di dare all'assistenza di numerose categorie del nostro popolo quel contributo e quel valore pratico che, tradotto in forme legislative, sarebbe stato infinitamente utile alla classe lavoratrice in genere ed a quella dei sofferenti in ispecie.

Insiste quindi su due punti generali della discussione: sulla necessità cioè che nel co-

stituire gli organi dirigenti dell'Istituto si tenga presente il criterio di assicurarne la necessaria autonomia e che nella determinazione degli elementi tecnici sia dato un posto adeguato ai rappresentanti delle classi sanitarie.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, esprime il proprio compiacimento per la discussione svoltasi che dimostra quanta passione la Commissione porti nel suo lavoro. Crede opportuno peraltro di ricordare che il Ministero non è nella condizione di poter tenere sempre presenti le necessità della previdenza: occorre adattarsi alle attuali scarse possibilità cercando di realizzare quanto le circostanze dolorose permettono. Tenuto conto di questa situazione, il Governo ha cercato pertanto, puramente e semplicemente, di ricostituire l'amministrazione normale dei vari Istituti, facendo cessare al più presto le gestioni commissariali. La Commissione generale per la riforma degli Istituti di previdenza e di assistenza potrà intanto dedicarsi all'espletamento del suo compito e fornire le basi per una riforma generale degli Istituti, che non potrà però essere attuata in un breve periodo, e che dovrebbe, a suo avviso, costituire un problema da sottoporsi all'esame della Costituente.

Si è parlato nella discussione dell'attuale provvedimento della rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro. È noto che nelle organizzazioni sindacali operaie è stata chiesta qualche volta addirittura l'esclusiva rappresentanza dei lavoratori, asserendo che essi solo sono interessati a questi Istituti. Il Governo ha cercato di adottare una misura di mezzo ed ha proposto un Consiglio di amministrazione diviso a metà fra i datori di lavoro - a cui ritiene dover aggiungere i rappresentanti dei Ministeri, sempre prudenti e rigidi tutori di quella che può essere una sana amministrazione - e i lavoratori. L'aumentata rappresentanza dei lavoratori costituisce un giusto compenso, perchè la bilancia abbia la possibilità di funzionare al giusto grado.

Alla rappresentanza così aumentata dei lavoratori non ha creduto di aggiungere l'apporto del personale dipendente dall'Istituto poichè ha pensato che i componenti del personale dell'Istituto sono lavoratori come gli altri; le organizzazioni sindacali che dovranno designare i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione bene faranno se, tenendo conto della capacità acquisita da questa speciale categoria di lavoratori, in-

cluderanno fra i loro rappresentanti anche dipendenti dell'Istituto.

Quanto alla richiesta inclusione dei dirigenti di azienda, crede che questi, lavoratori anch'essi, debbano essere tenuti presenti nelle designazioni dalle organizzazioni sindacali.

Circa l'intervento dello Stato nell'amministrazione dell'Istituto, ritiene che esso sia opportuno non perchè i dipendenti dell'Istituto debbano avere lo stesso trattamento dei dipendenti dello Stato, ma per assicurare una certa armonia sul trattamento del personale dei vari Istituti.

Egli è certo che nessun Ministro del tesoro potrebbe mai pensare di asservire l'Istituto alle linee direttive politiche ed ai bisogni esclusivi del Governo, come è stato fatto per il passato; pensa però che un certo diritto di vigilanza e di controllo, su un istituto finanziario di tanta importanza quale quello della previdenza sociale il Ministero del tesoro debba averlo. In merito alla rappresentanza del personale nel Consiglio, richiesta dal Consultore Giannitelli, fa presente che non gli risulta che rappresentanti del personale dell'Istituto nazionale assicurazioni siano stati chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in condizioni di parità con gli altri componenti.

Per quanto riguarda infine la necessità di includere una rappresentanza dei pensionati, fa osservare, pur concordando con le osservazioni del Presidente, che ammettere tale concetto porterebbe ad allargare troppo il Consiglio.

PRESIDENTE avrebbe preferito che la rappresentanza fosse limitata a tre sole categorie: lavoratori in quanto contribuenti, lavoratori in quanto prestatori del servizio, lavoratori in quanto fruitori del servizio, escludendo perciò gli industriali.

TOGNI osserva che oltre agli interessi diretti delle categorie, vi è anche un interesse sociale che non può essere trascurato.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. È spiacente di non potere accogliere la domanda riguardante la rappresentanza dei reduci e partigiani, esprimendo l'avviso che più presto si riuscirà a fare del popolo italiano una unità sola, senza speciali distinzioni di benemeranza per il recente passato, meglio si sarà lavorato per il bene del Paese.

Anche per quanto riguarda l'artigianato è dolente di non poter accogliere la richiesta formulata. Ha ricevuto recentemente, tanto

dagli artigiani quanto dai coltivatori diretti, voti perchè anche essi possano partecipare ai benefici delle assicurazioni e ai diritti della previdenza. Pensa che si debba andare incontro a queste categorie ed accogliere i loro desiderata, ma la riforma dovrà essere oggetto di un più ampio esame da parte della Commissione competente.

(A questo punto il Ministro Barbareschi lascia la riunione).

PRESIDENTE mette in discussione gli articoli dello schema di provvedimento legislativo.

ARTOM, *Relatore*, propone di introdurre un emendamento nel preambolo, limitando l'indicazione dei Ministri di concerto con i quali il provvedimento si attua, ai Ministri del tesoro e della giustizia.

CAU, *Direttore generale per la previdenza*, è d'accordo.

LARICCHIUTA esprime l'avviso che ci si possa limitare al solo Ministro proponente, cioè a quello del lavoro e della previdenza sociale.

GIANNITELLI concorda.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento proposto, di limitare cioè il penultimo comma del preambolo alle parole: « Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale » sopprimendo il resto.

(La Commissione approva).

LARICCHIUTA, in omaggio al criterio già affermato della necessità che l'Istituto mantenga la sua autonomia, propone all'articolo 1, un emendamento in cui si stabilisca una modifica dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1935, onde stabilire che il Consiglio di amministrazione elegga nel proprio seno un presidente e due Vice-presidenti. S'intende che questi ultimi, dovrebbero appartenere uno ai datori di lavoro ed uno ai lavoratori.

GIANNITELLI non crede di poter accogliere la soluzione prospettata dal collega Laricchiuta, in quanto non si comprenderebbe di chi il presidente sia espressione.

ARTOM, *Relatore*, è d'avviso che il presidente debba essere nominato con decreto del Capo dello Stato, e che questa formula sia da sostituirsi all'altra: « decreto Luogotenenziale ».

DELLA TORRE, osserva che siccome a comporre il Consiglio di amministrazione vi sono, oltre ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro anche altri membri, fra cui i presidenti di altri Istituti nazionali,

adottando l'emendamento Laricchiuta, sarebbe necessario contemplare eventuali incompatibilità per la nomina alla presidenza.

ARTOM, *Relatore*, ricorda alla Commissione l'impostazione fondamentale del decreto, che è di adattare organi già esistenti alla realtà attuale, in modo da non compromettere i futuri sviluppi della riforma. Non si può quindi dimenticare che il provvedimento non va considerato come a se stante, ma è inquadrato nei principi generali ed anche nella costituzione degli istituti collaterali. Ora la Commissione può, a suo avviso, esprimere il voto che in sede di riforma si dia una maggiore autonomia all'Istituto ma non può oggi modificare il sistema vigente. È pertanto del parere che l'emendamento Laricchiuta possa essere trasformato in una raccomandazione che abbia valore indicativo per il futuro.

Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che lasciare il direttore generale come unico capo effettivo dell'Istituto significherebbe svuotare d'autorità il Consiglio di amministrazione, eliminando quella continuità di controllo che sola può derivare dall'autorità presidenziale.

PRESIDENTE, propone come voto da esprimersi dalla Commissione, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro e Previdenza Sociale, discutendo del progetto di legge riguardante la composizione degli organi dell'Istituto di previdenza sociale, afferma che le funzioni della previdenza sociale, pur essendo di interesse pubblico, sotto l'aspetto di aiuto economico ai disoccupati involontari e ai lavoratori impossibilitati per varie cause (malattie, infortuni, invalidità, vecchiaia), sono peraltro risolte nell'ambito dei lavoratori stessi, in quanto questi sono i contribuenti, per le quote di salario che ad essa trasferiscono, ed i prestatori dei servizi (amministrativi, sanitari, educativi) che la stessa richiede, e solo i lavoratori e le loro famiglie come utenti ne traggono e ne debbono trarre beneficio ».

ARTOM, *Relatore*, osserva che con l'ordine del giorno proposto si verrebbe a precludere la riforma in corso sui contributi.

PRESIDENTE ritiene assurdo parlare della previdenza come funzione dello Stato e crede necessario precisare che l'assicurazione sulla previdenza sociale è un patto volontario, che i fondi della previdenza sociale appartengono ai lavoratori e che gli industriali non hanno il diritto di intervenire nell'amministrazione di tali fondi.

TOGNI pensa che nella Commissione per la riforma delle assicurazioni sociali i rappresentanti delle varie categorie si faranno eco dei desiderata e dei voti di ciascuna di esse.

LARICCHIUTA insiste nel suo emendamento, modificandolo, dopo l'osservazione del Consultore Giannitelli, nel senso che il presidente debba essere nominato all'infuori dei componenti del Consiglio. L'emendamento risulterebbe quindi così formulato:

« Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e due vicepresidenti. Il presidente dovrà essere nominato all'infuori dei componenti del Consiglio di amministrazione ed i due vicepresidenti dovranno essere scelti in seno al Consiglio stesso, rispettivamente tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ».

ARTOM, *Relatore*, si dichiara contrario all'emendamento.

GIANNITELLI si associa all'ordine del giorno presentato dal Presidente ritenendo che esso rappresenti un elemento di chiarificazione e pensa che possa essere votato come raccomandazione al Governo perché ne sia tenuto conto nel corso degli ulteriori lavori della Commissione per il riordinamento della previdenza sociale.

CAU, *Direttore generale per la previdenza*, dichiara che il voto proposto dal Presidente risponde alle direttive del Ministero, e pertanto ritiene possa essere accolto.

Quanto all'emendamento del Consultore Laricchiuta osserva che il Ministero è convinto che il principio della eleggibilità dei consiglieri deve essere tenuto presente come elemento indispensabile. La materia dovrà essere tutta rivista, perché si tratta di costruire un nuovo edificio. Nel caso attuale, ritiene però sia necessario, almeno in un primo momento, dare prestigio e autorità al Presidente di un così importante Istituto, e questo potrà venire solo dalla scelta fatta dal Ministro responsabile. Qui si tratta di scegliere una personalità che abbia l'autorità, la capacità ed i poteri di dirigere questo Istituto che è, dal punto di vista sociale e finanziario, il più importante di tutto il paese.

PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno da lui formulato.

PESTELLINI dichiara di non poterlo approvare integralmente perché l'affermazione assoluta che tutti i fondi della previdenza sociale appartengono di fatto ai lavoratori non può essere accettata dagli

agricoltori, di cui è il rappresentante. Gli agricoltori non debbono essere posti sullo stesso piano degli industriali i quali possono variare i loro costi di produzione con maggiore larghezza, inserendovi anche i contributi della previdenza: gli agricoltori hanno dei prezzi di costo che possono anche non corrispondere ai prezzi di vendita. Ciò che gli agricoltori pagano per contributi di previdenza può incidere sul loro tornaconto economico; essi non possono quindi disinteressarsi dell'amministrazione di tali fondi.

(L'ordine del giorno del Presidente è approvato).

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Laricchiuta.

TOGNI, per dichiarazione di voto, è favorevole in linea di principio all'emendamento Laricchiuta, perché è evidente che il sistema elettivo è il più indicato. In relazione però a quanto ha fatto presente il dottor Cau, cioè che la modificazione proposta può essere fonte di preoccupazioni, voterà contro lo emendamento.

(Messo ai voti, l'emendamento Laricchiuta è approvato).

GIANNITELLI rileva l'opportunità di effettuare una trasposizione degli articoli 8 ed 11 in quanto prima occorrerà parlare del Consiglio di amministrazione e poi del presidente.

(La Commissione approva la trasposizione).

TOGNI pur ritenendo che sarebbe opportuno limitare a due anni la durata in carica del Presidente, non ne fa una formale proposta.

MARCHIORO, sull'articolo 9 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, modificato dal progetto in esame, chiede perché occorra specificare che il presidente può, in caso di assenza o di impedimento delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vicepresidenti,

mentre il vicepresidente dovrebbe subentrare automaticamente nelle funzioni del presidente impedito.

ARTOM, *Relatore*, fa presente che il presidente ha poteri di firma e di rappresentanza di fronte ai terzi che non possono automaticamente passare ai vicepresidenti ma devono essere delegati.

PRESIDENTE comunica che i Consulitori Laricchiuta e Marchioro hanno presentato il seguente emendamento:

« Al penultimo comma dell'articolo 9 sostituire il seguente :

« In caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza legale o le altre funzioni inerenti al suo ufficio sono assunte da uno dei vicepresidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, da un membro del Comitato esecutivo designato dal Presidente ».

CAU, *Direttore generale per la previdenza*, osserva che l'articolo deriva da una esigenza pratica: la rappresentanza legale è assegnata dalla legge al presidente; quindi soltanto una delega esplicita può far passare le attribuzioni dal Presidente ad altra persona. Potrebbe concordare sulla parte dell'emendamento che riguarda « le altre funzioni inerenti al suo ufficio », ma bisogna stabilire in modo preciso chi, in ogni momento, è il rappresentante legale dell'Istituto.

ARTOM, *Relatore*, trattandosi di una questione di forma, prega i presentatori dello emendamento di non insistere.

MARCHIORO insiste nell'emendamento.

PRESIDENTE, dato il ristretto numero di componenti della Commissione presenti, ritiene opportuno rinviare la discussione.

CAU, *Direttore generale per la previdenza*, fa presente l'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE rinvia la seduta al mattino successivo alle ore 10.

La seduta termina alle 13.25.

